

CORSO DI RISTRUTTURAZIONE DELLE IMPRESE

Prof. Giuseppe Sancetta

CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA
(D.LGS. 12 GENNAIO 2019, N. 14)

TITOLO IV - STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI (ARTT. 56-120)

CAPO I - ACCORDI

I PIANI ATTESTATI E GLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE

STRUMENTI NORMATIVI

CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA Decreto Legislativo 12/01/2019 n. 14

Il Codice della Crisi e dell'Insolvenza (CCII) ha introdotto un corpo di norme comuni a tutti gli strumenti di regolazione della crisi che ne disciplina l'accesso

- ▶ Titolo III - Procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza (artt. 26-55):
 - Capo IV - Accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza.

Gli istituti di interesse sono contenuti nel Titolo IV «Strumenti di regolazione della crisi»:

- ▶ ART. 56 CCII (Accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento)
- ▶ Artt. 57 e ss CCII (Accordi di ristrutturazione dei debiti)
- ▶ Artt. 84 e ss CCII (Concordato preventivo)

L'entrata in vigore del CCII è stata differita nel tempo, per cui alcuni degli istituti in esso contenuti sono entrati in vigore già dal 25 agosto 2021, mentre altre entreranno in vigore dal 16 maggio 2021.

STRUMENTI NORMATIVI

GLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE

Titolo III - Procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza (artt. 26-55)

Capo IV - Accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza

- ▶ Artt. 37 e ss CCII (Iniziativa per l'accesso e Procedimento unitario per l'accesso)

Titolo IV - Strumenti di regolazione della crisi

Capo I - Accordi

- ▶ SEZIONE I - STRUMENTI NEGOZIALI STRAGIUDIZIALI:
 - Art. 56 – Accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento
- ▶ SEZIONE II - STRUMENTI NEGOZIALI STRAGIUDIZIALI SOGGETTI AD OMOLOGAZIONE:
 - Art. 57 - Accordi di ristrutturazione dei debiti
 - Art. 62 - Convenzione di moratoria
 - Art. 63 - Transazione e accordi su crediti contributivi

SEZIONE I - STRUMENTI NEGOZIALI STRAGIUDIZIALI:

Art. 56 – Accordi in esecuzione di **piani attestati** di risanamento

- ▶ L'imprenditore in stato di crisi o di insolvenza può predisporre un piano, rivolto ai creditori, che appaia idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria.
- ▶ Non possono, tuttavia, escludersi profili industriali ed economici all'interno del piano.
- ▶ Può essere pubblicato nel registro delle imprese, da ciò ne consegue la certezza della data.
- ▶ L'obiettivo è l'esenzione dall'azione revocatoria disciplinata dalla sezione IV del capo I del titolo V.
- ▶ Deve essere attestato da un professionista indipendente, che dovrà accertare la fattibilità del piano e la veridicità dei dati contabili.
- ▶ Al fine di scongiurare condotte opportunistiche o collusive, è previsto che gli atti unilaterali e i contratti posti in essere in esecuzione del piano devono essere provati per iscritto e devono avere data certa.

PIANI ATTESTATI DI RISANAMENTO

Art. 56 – Contenuto del piano

Il Piano deve indicare:

- ▶ a) la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa;
- ▶ b) le principali cause della crisi;
- ▶ c) le strategie d'intervento e i tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;
- ▶ d) i creditori e l'ammontare dei crediti dei quali si propone la rinegoziazione e lo stato delle eventuali trattative, nonché l'elenco dei creditori estranei, con l'indicazione delle risorse destinate all'integrale soddisfacimento dei loro crediti alla data di scadenza;
- ▶ e) gli apporti di finanza nuova;
- ▶ f) i tempi delle azioni da compiersi, che consentono di verificarne la realizzazione, nonché gli strumenti da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi e la situazione in atto;
- ▶ g) il piano industriale e l'evidenziazione dei suoi effetti sul piano finanziario.

SEZIONE II - STRUMENTI NEGOZIALI STRAGIUDIZIALI SOGGETTI AD OMOLOGAZIONE

Art. 57 - **Accordi di ristrutturazione** dei debiti

- ▶ L'art. 57 CCII prevede la possibilità per l'imprenditore, anche non commerciale e diverso dall'imprenditore minore, in stato di crisi o di insolvenza, di concludere un accordo di ristrutturazione dei debiti con i creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti.
- ▶ Il piano deve essere redatto secondo le modalità indicate dall'articolo 56 CCII con l'attestazione redatta del professionista della veridicità dei dati aziendali e l'attuabilità dell'accordo stesso. L'attestazione deve specificare l'idoneità dell'accordo e del piano ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei
- ▶ Gli accordi devono essere idonei ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei entro 120 giorni dall'omologazione, per i crediti scaduti, o dalla scadenza nel caso di crediti non ancora scaduti.

ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

Art. 57

- ▶ La procedura per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza è regolato in modo unitario dal Capo IV - Accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza.
- ▶ Soggetto ad omologazione ai sensi dell'articolo 44 CCII.
- ▶ Nel caso di domanda di accesso al giudizio di omologazione di accordi di ristrutturazione, il tribunale può nominare un commissario giudiziale; la nomina del commissario giudiziale deve essere disposta in presenza di istanze per la apertura della procedura di liquidazione giudiziale (Art. 44, co 4 CCII).
- ▶ Gli accordi, contestualmente al deposito, sono pubblicati nel registro delle imprese insieme al piano e all'attestazione e acquistano efficacia dal giorno della pubblicazione (Art. 44, co 6 CCII).

Gli Accordi di Ristrutturazione

Art. 57 - Accordi di ristrutturazione dei debiti

- ▶ In punto di contenuto, gli accordi di ristrutturazione non prevedono dei modelli o schemi standard, infatti possono prevedere schemi semplici quali moratorie nei pagamenti e/o riduzione dei crediti, talvolta accompagnati dalla cessione dei beni. Altre volte possono essere previsti schemi più complessi per i quali viene predisposto un piano nei quali si prevedono meccanismi più articolati, come ad esempio interventi sull'azienda o sugli assetti imprenditoriali, talvolta con la concessione di nuovi crediti.
- ▶ L'obiettivo che si intende perseguire può essere di salvataggio o di migliore liquidazione dell'impresa, prescindendo dal mero contenuto dell'accordo.
- ▶ La struttura dell'accordo può essere costituita da un'unica intesa che coinvolga tutte le parti, oppure un fascio di intese collegate, o ancora, da più intese che si inseriscono in un accordo-quadro.

Gli Accordi di Ristrutturazione

Art. 48 CCII - Omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti

- ▶ Entro 30 giorni dall'iscrizione degli accordi, del piano e dell'attestazione nel registro delle imprese, i creditori e gli altri interessati possono proporre opposizione
- ▶ Il tribunale, sentito il commissario giudiziale, se nominato, e decise le opposizioni in camera di consiglio, provvede all'omologazione con sentenza.
- ▶ Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 57, comma 1, 60 comma 1, e 109, comma 1, e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

SEZIONE II - STRUMENTI NEGOZIALI STRAGIUDIZIALI SOGGETTI AD OMOLOGAZIONE:

Art. 60 CCII - Accordi di ristrutturazione agevolati

La percentuale di cui al all'articolo 57, comma 1, è ridotta della metà quando il debitore:

- ▶ a) non proponga la moratoria dei creditori estranei agli accordi;
- ▶ b) non abbia richiesto e rinunci a richiedere misure protettive

Articolo 61 - Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa

- ▶ L'estensione può riguardare solo creditori appartenenti alla medesima classe che abbiano, quindi, posizione giuridica ed interessi economici omogenei e comporta una espressa deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile.
- ▶ Il comma 2 individua i requisiti necessari per l'estensione: viene ribadita la soglia del settantacinque per cento dei creditori aderenti appartenenti alla medesima classe; la necessità che tutti i creditori appartenenti alla classe siano stati debitamente e compiutamente informati e siano stati messi in condizione di partecipare alle trattative; l'obbligo del debitore di notificare l'accordo, la domanda di omologazione ed i documenti allegati ai creditori ai quali chiede di estendere gli effetti dell'accordo, i quali, ai sensi del richiamo contenuto nel successivo quarto comma, potranno altresì opporsi all'omologa dell'accordo ai sensi dell'art. 48, comma 4, del presente Codice.
- ▶ Gli effetti dell'accordo possono essere estesi ai non aderenti soltanto ove essi risultino soddisfatti in misura superiore rispetto alla liquidazione giudiziale.

SEZIONE II - STRUMENTI NEGOZIALI STRAGIUDIZIALI SOGGETTI AD OMOLOGAZIONE:

Articolo 62- Convenzione di moratoria (STANDSTILL)

- ▶ La disposizione regola tutte le convenzioni di moratoria intervenute tra un imprenditore, anche non commerciale, ed i suoi creditori. Nel comma 1 è stato meglio precisato l'oggetto della convenzione che disciplina in via provvisoria gli effetti della crisi e riguarda ogni tipo di misura che non comporti rinuncia al credito.
- ▶ LE CONDIZIONI per l'ESTENSIONE (comma 2):
 - individuazione di una categoria di creditori finanziari aventi posizione giuridica ed interessi economici omogenei, della quale fanno parte tanti creditori aderenti che rappresentano almeno il 75% dei crediti complessivi della categoria.
 - la necessità che tutti i creditori appartenenti alla classe siano stati debitamente e compiutamente informati e siano stati messi in condizione di partecipare alle trattative
 - relazione redatta da un professionista indipendente designato dal debitore: è stato ampliato l'oggetto dell'attestazione che riguarda ora anche la veridicità dei dati aziendali, l'idoneità della convenzione a disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi, oltre che la convenienza della convenzione.

Gli effetti della moratoria possono essere estesi ai non aderenti soltanto ove essi risultino soddisfatti in misura superiore rispetto alla liquidazione giudiziale.

I creditori non aderenti possono opporsi entro trenta giorni.

SEZIONE II - STRUMENTI NEGOZIALI STRAGIUDIZIALI SOGGETTI AD OMOLOGAZIONE:

Articolo 63 - Transazione e accordi su crediti contributivi

- ▶ L'articolo 63 disciplina la transazione fiscale negli accordi di ristrutturazione e costituisce la riproposizione dei commi 5 e 6 del vecchio art. 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
- ▶ Nell'ambito delle trattative che precedono la stipulazione degli accordi di ristrutturazione di cui agli articoli 57, 60 e 61 il debitore può proporre una transazione fiscale.
- ▶ Presupposto: l'attestazione del professionista indipendente relativamente ai crediti fiscali e previdenziali, deve inerire anche alla convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale; tale circostanza costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale.
- ▶ La transazione conclusa nell'ambito degli accordi di ristrutturazione è risolta di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro sessanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.
- ▶ L'adesione alla proposta è espressa, su parere conforme della competente direzione regionale, con la sottoscrizione dell'atto negoziale da parte del direttore dell'ufficio.